



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

A.C. 1267

Dossier n° 150 - Schede di lettura
31 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1267
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	30 giugno 2023
assegnazione:	25 luglio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV

Premessa

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, **contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore**, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Esso disciplina la **cooperazione** in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.

Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di **giustizia, libertà e sicurezza** (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali **clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi** da entrambe le Parti, in materia di **diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo**.

Nella richiamata relazione illustrativa il Governo precisa che "il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo".

Il Governo fa, altresì, presente che una volta in vigore, **l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti**, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.

Finalità
dell'Accordo.

Con riferimento all'*iter* dell'Accordo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica si rende noto che, al fine di aggiornare l'Accordo di partenariato del 1980, il 25 novembre 2004 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Commissione a negoziare un Accordo di partenariato e cooperazione con i sei Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), tra cui Singapore. Constatate le diverse ambizioni e sensibilità da parte dei Paesi partecipanti all'Associazione, l'Unione europea ha preferito modificare poi la propria strategia, avviando sei diversi negoziati con i singoli Paesi.

Iter procedurale
di firma
dell'Accordo

I negoziati con Singapore, avviati nell'ottobre 2005 e conclusi nel **maggio 2013**, sono stati condotti in consultazione con il gruppo di lavoro «Asia/Pacifico», designato quale comitato consultivo a cui partecipano gli Stati membri dell'Unione, e di essi è stato costantemente aggiornato il Parlamento europeo, tramite informative dettagliate in merito al loro andamento.

L'Accordo, il **quarto siglato con singoli Stati dell'ASEAN** (dopo quelli con l'Indonesia, le Filippine e il Vietnam), è stato parafato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013. A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo, nel luglio 2018, l'Accordo è stato firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018, in occasione del vertice Asia-Europa (ASEM). Per l'Unione europea ha firmato l'Alto Rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, per la controparte il Ministro degli affari esteri di Singapore Vivian Balakrishnan.

Il Governo fa presente che "In considerazione **della natura mista dell'Accordo**, al fine di consentirne la firma da parte dell'Unione europea in occasione del predetto vertice, si è resa necessaria una pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'Unione. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che ha firmato a nome dell'Italia".

A tal riguardo si ricorda che gli Accordi misti costituiscono lo strumento giuridico del quale gli Stati membri e l'Unione europea – ciascuno nei limiti delle rispettive competenze – si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Ciò significa che, oltre alla stessa UE, i paesi dell'UE diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti extra UE (cfr.: [qui](#)). Gli Accordi misti rilevano sotto il profilo del diritto internazionale poiché creano una **obbligazione che è al tempo stesso degli Stati membri e dell'Unione**, ma sono rilevanti anche sotto il profilo del **diritto europeo** in quanto s'inseriscono nell'ordine giuridico europeo (cfr.: [qui](#)).

Gli Accordi misti

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 si compone di 52 articoli.

L'**articolo 1** pone il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani – alla base delle politiche interne ed estere delle Parti, riconoscendoli quali elementi essenziali dell'Accordo medesimo.

Natura e ambito
di applicazione

I principi generali che regolano l'Accordo comprendono i **valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite** (Carta dell'ONU); la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; adesione ai principi del buon governo e allo Stato di diritto.

L'**articolo 2** stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione. Questa è intesa a svolgersi nell'ambito delle organizzazioni e delle sedi internazionali e regionali e riguarda settori quali la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, ai crimini internazionali, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro; il commercio e gli investimenti; la giustizia, la libertà e la sicurezza e tutti gli altri settori di reciproco interesse (le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche).

A sua volta l'**articolo 3** fa riferimento all'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali all'ASEAN, al vertice ASEM e all'Organizzazione mondiale del commercio, mentre l'**articolo 4** prevede che, per ciascun settore oggetto di

Titolo II.
Cooperazione
bilaterale,

cooperazione, le Parti concordino di svolgere le attività pertinenti a livello sia bilaterale sia regionale, in forma integrata e sinergica, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sull'Unione europea e sui Paesi dell'ASEAN.

regionale e internazionale

All'**articolo 5**, le Parti riconoscono che la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali. L'impegno a cooperare include lo scambio di informazioni e pareri, la condivisione di esperienze e migliori prassi e i comuni sforzi per favorire la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli strumenti attuali antiterrorismo dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

Cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale.

L'**articolo 6** fa a sua volta riferimento al contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, il riconoscimento dell'importanza della Corte penale internazionale e l'impegno per un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.

In materia di armi di distruzione di massa, le Parti convengono di cooperare per la lotta contro la proliferazione – in particolare garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali – e di intrattenere un dialogo regolare in materia, anche a livello regionale. Anche la clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contenuta nell'**articolo 7**, rappresenta un elemento essenziale dell'Accordo.

In materia di armi leggere e di piccolo calibro, l'**articolo 8** prevede l'impegno delle Parti a rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi internazionali applicabili in materia di lotta al commercio illegale e a cooperare e garantire il coordinamento delle attività di contrasto del predetto commercio a livello mondiale, regionale, sub-regionale e nazionale.

L'**articolo 9** fa riferimento all'avvio di un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti da realizzarsi nel quadro della comune adesione al sistema commerciale multilaterale.

Cooperazione in materia di scambi e di investimenti.

Nel dettaglio, la cooperazione disciplinata dal titolo IV dell'Accordo riguarda:

lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS (**articolo 10**);

la promozione dell'impiego di norme internazionali e la collaborazione su questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi, anch'esse nel quadro del corrispondente Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (**articolo 11**);

la collaborazione in materia doganale (**articolo 12**), volta a obiettivi di semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio;

il dialogo per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti (**articolo 13**), con il fine di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio per gli investimenti;

l'introduzione e l'applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto (**articolo 14**);

il dialogo volto allo scambio di informazioni e alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi (**articolo 15**);

la collaborazione finalizzata a promuovere e proteggere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche grazie a un'efficace vigilanza doganale (**articolo 16**).

La promozione dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione, è disciplinata dall'**articolo 17**.

Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

L'**articolo 18** prevede l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi e delle migliori pratiche internazionali.

Ai sensi dell'articolo 19 le Parti promuovono **il dialogo sulle politiche in materia di migrazione**, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, e sulla protezione internazionale, si impegnano a riammettere, senza formalità, i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra Parte e convengono di negoziare, previa richiesta, la stipulazione di un accordo per disciplinare la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri dell'Unione europea, dei cittadini di altri Paesi e degli apolidi.

Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, attuando e promuovendo le norme internazionali, quali le Convenzioni delle

Nazioni Unite di riferimento (**articolo 20**); nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della *task-force* «Azione finanziaria» e procedendo a scambi di informazioni e competenze (**articolo 21**); in materia di droghe illecite, sulla base di principi ispirati alle convenzioni e dichiarazioni internazionali pertinenti, con l'obiettivo di ridurre il traffico, la domanda e l'offerta (**articolo 22**).

L'**articolo 23** regola la cooperazione sulle iniziative di promozione e tutela – in ambito nazionale, regionale e in seno alle Nazioni Unite, *mentre i successivi articoli 24, 25 e 26 attengono alla cooperazione bilaterale in materia economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari (articolo 24), di dialogo sulla politica economica (articolo 25) e in ambito fiscale, mediante l'impegno delle Parti ad applicare i principi di buon governo, a sviluppare un adeguato sistema normativo e a combattere le pratiche fiscali riconosciute dannose (articolo 26).*

Cooperazione in
altri settori

In materia di **politica industriale**, attenzione prioritaria viene riservata dalle parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale, l'*accountability*, le pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili, tenendo in debito conto la dimensione del consumatore. Viene infine incoraggiato il rafforzamento delle relazioni dei settori privati delle Parti nelle opportune sedi, esistenti o di futura istituzione (**articolo 27**).

L'importanza collegata al ruolo delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale è alla base dell'impegno delle Parti a cooperare e coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con specifico riferimento al dialogo regionale, alla promozione della ricerca e di progetti comuni, ai delicati profili di sicurezza e alla diffusione di nuove tecnologie (**articolo 28**).

Anche nei settori degli audiovisivi e dei media (**articolo 29**) e in quelli delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione (**articolo 30**) viene incoraggiata la cooperazione mediante attività congiunte, comprese iniziative di formazione e di ricerca, l'intensificazione delle relazioni tra i rispettivi operatori e la mobilità. Analoghe previsioni disciplinano le materie dell'istruzione e della cultura e individuano modalità e strumenti per espandere la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture, tra cui:

- 1) la realizzazione di iniziative comuni (anche nella cornice della Fondazione Asia-Europa);
- 2) lo scambio di informazioni, competenze tecniche, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche;
- 3) la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma «Erasmus mundus» o analoghi programmi (**articolo 33**).

Nel settore dell'**energia (articolo 31)**, la **cooperazione delle Parti** è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, all'utilizzo razionale, al trasferimento di tecnologie, al contrasto dei cambiamenti climatici, alla promozione della concorrenza.

A tal fine, vengono incoraggiati i contatti tra organismi nazionali competenti con l'obiettivo di promuovere attività comuni di ricerca, anche in materia di sicurezza e protezione nucleare.

L'**articolo 32** prevede l'intensificazione del **dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti**.

A tal riguardo le Parti si propongono di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'applicazione di requisiti operativi elevati e una maggiore efficienza degli strumenti attuali. Menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie.

Gli **articoli 34 e 35** riflettono il rilievo attribuito dalle parti alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in coerenza con l'approccio degli accordi di libero scambio dell'Unione europea cosiddetti «di nuova generazione», tra i quali si annovera l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e Singapore (che prevede un capitolo specificamente dedicato).

L'Accordo illustra pertanto l'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in settori

quali: i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili; lo sviluppo della capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente; l'ambiente costiero e marino; il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste (**articolo 34**).

Nell'**articolo 35** l'impegno delle Parti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali investe in particolare la dimensione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione, secondo un'esigenza ripetutamente ribadita da parte italiana in seno alle competenti assise europee. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano altresì a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali nel lavoro, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Le Parti riaffermano il proprio impegno a ratificare e applicare le convenzioni fondamentali dell'OIL e a prendere in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL.

In materia di sanità, l'**articolo 36** definisce l'impegno delle Parti a cooperare trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria, compresi quelli già vigenti di cui è necessario promuovere piena e tempestiva applicazione.

Secondo quanto previsto dall'**articolo 37**, le Parti si adoperano a promuovere la **cooperazione statistica**, mentre con l'articolo 38 sostengono il dialogo con la società civile, stante il contributo prezioso che essa può assicurare al processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo.

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cooperazione stabiliti dall'Accordo, l'**articolo 39** impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari a tal fine, risorse finanziarie comprese, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, mentre l'**articolo 40** instaura tra le Parti un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

Strumenti di
cooperazione

L'Accordo contempla, poi, l'istituzione di un Comitato misto, che ne garantisca la corretta attuazione e il funzionamento, stabilisce le priorità e formula raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi. Il Comitato misto è previsto dall'**articolo 41** ed è composto da rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante per ciascuna Parte, si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, e può essere convocato dalle Parti di comune accordo anche in via straordinaria. Tale Comitato garantisce il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, stabilisce le priorità in relazione agli obiettivi dello stesso e formula raccomandazioni per promuoverne l'attuazione. Il Comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti, adotta il regolamento interno e opera per consenso.

Quadro
istituzionale

Nell'ambito delle disposizioni finali l'Accordo contiene una clausola **evolutiva per l'eventuale** intensificazione delle forme di cooperazione in esso previste (**articolo 42**) e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea (che l'Accordo lascia impregiudicata) di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore o di concludere con essa nuovi accordi di partenariato e cooperazione.

Disposizioni
finali

L'**articolo 43** prevede inoltre gli obblighi (che l'Accordo lascia impregiudicati) di applicazione o esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi. Ai sensi dello stesso **articolo 43**, eventuali accordi specifici che disciplinino settori nell'ambito di applicazione dell'APC formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente Accordo, confluendo in un quadro istituzionale comune.

In caso di mancata esecuzione dell'Accordo (**articolo 44**) sono previste consultazioni sotto l'egida del Comitato misto, che può esprimere una raccomandazione o individuare una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti.

Il Governo sottolinea la particolare rilevanza della disposizione che regola il caso della

violazione degli elementi essenziali dell'Accordo in quanto si prevede che tale violazione comporti l'immediata notifica di «misure idonee», costituite dalla sospensione o dal temporaneo mancato rispetto di obblighi dell'APC o di accordi specifici (compreso l'Accordo di libero scambio).

Le predette misure possono essere applicate, in forma proporzionale all'inadempimento contestato e in conformità al diritto internazionale.

Seguono le clausole relative alle agevolazioni (**articolo 45**), all'applicazione territoriale (**articolo 46**), alla definizione delle Parti (**articolo 47**) e alla diffusione delle informazioni (**articolo 48**).

Per quanto concerne i tempi di entrata in vigore e durata, l'**articolo 49** prevede che l'Accordo, concluso per un periodo di cinque anni e automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno (a meno che una delle Parti non notifichi con preavviso di sei mesi l'intenzione di non prorogarlo), entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli **articoli 1 e 2** prevedono l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** stabilisce l'**entrata in vigore** della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo in esame sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.